

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3512}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GHIGLIA, LA RUSSA, ARRIGHI, BOCCHINO, BUONTEMPO, CARRARA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, FATUZZO, FRAGALÀ, FRANZ, GERACI, LA STARZA, MAGGI, GIANNI MANCUSO, MEROI, MESSA, TAGLIALATELA

Disposizioni per consentire alle persone non vedenti l'esercizio autonomo del diritto di voto

Presentata il 23 dicembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 48, secondo comma, della Carta costituzionale, che prevede che il voto sia libero e segreto, è purtroppo disatteso per la categoria dei non vedenti.

Le leggi che disciplinano le modalità di votazione per il Parlamento, il Parlamento europeo, le elezioni amministrative, infatti, prevedono che le persone prive della vista possano essere accompagnate, all'interno della cabina, da una persona di loro fiducia: questa misura, volta a consentire l'esercizio di quello che la stessa Costituzione chiama un «dovere civico», non

consente tuttavia l'espressione di un voto completamente libero e, certamente, segreto.

Senza voler infatti considerare l'impossibilità oggettiva di verificare l'effettivo adempimento del mandato fiduciario conferito all'accompagnatore, non può sfuggire la menomazione del diritto alla segretezza del voto che a questi deve essere comunicato.

La presente proposta di legge, che non abroga comunque la facoltà di avvalersi di un accompagnatore, è volta pertanto a favorire l'esercizio nella più completa li-

bertà, anche da parte dei non vedenti, di uno dei diritti fondamentali dell'ordinamento democratico.

La presente proposta di legge, se approvata, modificherebbe i testi unici applicati, direttamente o *per relationem*, per lo svolgimento di tutte le consultazioni elettorali e, data l'evoluzione della tecnologia, avrebbe tempi tecnici e costi di realizzazione assolutamente contenuti. Mediante l'indicazione in caratteri *braille* dei nomi dei partiti, dei candidati (ove previsti) e delle opportune segnalazioni

per tracciare le croci ed esprimere eventualmente la preferenza, infatti, i non vedenti potrebbero scegliere di entrare da soli in cabina senza essere costretti a comunicare a terzi, per quanto di propria fiducia, le proprie scelte elettorali.

Alla luce anche di queste ultime considerazioni, la presente proposta viene sottoposta all'esame della Camera con l'auspicio di una pronta approvazione, al fine di poter consentire anche ai non vedenti, quanto prima, l'esercizio dei diritti previsti dalla Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le schede recano, in ogni caso, le indicazioni in caratteri *braille* degli elementi necessari al fine di consentire alle persone non vedenti l'esercizio autonomo del diritto di voto ».

2. All'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le schede recano, in ogni caso, le indicazioni in caratteri *braille* degli elementi necessari al fine di consentire alle persone non vedenti l'esercizio autonomo del diritto di voto ».

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0040180